

VERBALE DI PROROGA DELL'ACCORDO 31 MARZO 2014 SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

Il giorno 10 marzo 2016 presso la sede di Ebav in Venezia Marghera

tra

la **Confartigianato Imprese Veneto** rappresentata dal Presidente Luigi Curto, dal Segretario Regionale Francesco Giacomini, dal presidente di categoria Nazareno Ortoncelli e da Michele Varotto assistiti dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente della CNA FITA Veneto Massimo Fiorese, assistiti dal Segretario Regionale Mario Borin, da Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Emanuele Cecchetti;

la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Renzo Varagnolo


la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello e da Nicola Toffoli;

la **ULTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro ed Umberto Zerbini;

Premesso che:

- In data 31 marzo 2014 è stato sottoscritto un verbale di accordo per applicare nel Veneto le previsioni del CCNL sulla forfetizzazione dei permessi retribuiti;
- La scadenza di detto verbale era stata prevista per il 31 dicembre 2015;
- Nelle more della stipula del CCNL, le Associazioni Artigiane del Veneto e le OOSS sindacali intendono trovare una soluzione per la prosecuzione di detta normativa nell'ambito delle proficue relazioni sindacali costruite negli ultimi anni

Convergono di prorogare i contenuti di detto verbale, con le seguenti specifiche:



1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente verbale si applica alle imprese artigiane ed alle imprese non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione del CCRL 17/03/2015 purchè queste ultime siano associate alle associazioni artigiane stipulanti il CCRL e che applichino il CCRL, ivi compreso il versamento ad Ebav.

2) DISCIPLINA DELLE GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO

Le parti, in riferimento alla disciplina contenuta nel CCNL della Logistica, trasporto merci e spedizioni sulle giornate di permesso retribuito, hanno previsto due percorsi alternativi tra di loro:

- a) Le imprese potranno operare il pagamento anticipato forfetario, nel mese di febbraio, della quota del 75% dei permessi retribuiti (pari a 27 ore): tale applicazione esonera l'impresa dal riconoscimento di ulteriori ore di permesso per l'anno in corso e quindi non avverrà alcun accantonamento/riconoscimento relativamente al restante 25%.




In caso di cessazione del rapporto di lavoro nell'arco dell'anno, l'azienda opererà il relativo conguaglio sulle spettanze dovute al lavoratore. Per quanto riguarda il 2016 il pagamento anticipato forfetario avverrà con il cedolino paga di marzo.

- b) Le imprese potranno, in alternativa, applicare integralmente la disciplina, in materia di permessi retribuiti, prevista dal CCNL della "Logistica, Trasporto merci e Spedizioni" del 1 agosto 2013, vale a dire la normale maturazione annua di 4,5 giornate e con il pagamento della quota degli eventuali permessi non goduti entro il mese di maggio dell'anno successivo la maturazione.

E' consentito anche il pagamento rateale nel corso dell'anno, sulla base della maturazione in dodicesimi, dell'intera quota di permessi pari a 4,5 giornate. Per quanto riguarda il 2016, per i lavoratori in forza al 1 gennaio 2016, le imprese erogheranno 3/12 delle quote maturate con la retribuzione del mese di marzo 2016 e dal mese di aprile in poi si provvederà a liquidare mensilmente il rateo dei permessi maturati.

- c) Le disposizioni rispettivamente previste al punto a) ed al punto b), sono alternative tra loro, e di anno in anno l'impresa può scegliere il percorso da adottare.


- d) Nel caso di difficoltà inerenti le modifiche dei software per la gestione operativa dei cedolini paga, l'applicazione del presente accordo può essere protratta ma si dovrà concludere entro e non oltre la retribuzione del mese di aprile 2016.



3) VIGENZA DELL'ACCORDO

In coerenza con quanto previsto per le varie fattispecie disciplinate dal CCRL 17 marzo 2015, la normativa prevista dal presente verbale continuerà avere efficacia fino al rinnovo del CCNL 1 agosto 2013 o comunque fino al rinnovo del CCRL sopra citato.


CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO




CNA del Veneto



CASARTIGIANI del Veneto



FILT CGIL Veneto



FIT - CISL Veneto



UILTRASPORTI - UIL Veneto

